

## **Obbligo di monitoraggio delle vendite di importo superiore a € 3.600 – adempimenti operativi**

Come noto, già per il 2010 vi è l'obbligo da parte dei soggetti titolari di partita Iva di comunicare all'Agenzia delle entrate (entro il 31 ottobre 2011) le operazioni di importo uguale o superiore a € 25.000,00 oltre IVA. Dal 1° gennaio l'obbligo riguarda tutte le operazioni di importo uguale o superiore a € 3.000 oltre IVA. La comunicazione per il 2011 va presentata entro il 30 aprile 2012.

### **OPERAZIONI PER I QUALI VI È L'OBBLIGO DELLO SCONTRINO O DELLA RICEVUTA FISCALE**

A decorrere dal prossimo 1° luglio, all'atto della vendita di beni o servizi di importo uguale o superiore a € 3.600,00 (IVA compresa) documentati da scontrino fiscale o ricevuta fiscale, se l'acquirente è un soggetto residente in Italia, occorre acquisire il suo codice fiscale.

Per i soggetti esteri la procedura è assai più complessa poiché occorre rifarsi all'articolo 4 del D.P.R. n. 605/1973 il quale prevede che occorra indicare nella comunicazione telematica:

- a) **per le persone fisiche:** il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita e il domicilio fiscale;
- b) **per i soggetti diversi dalle persone fisiche:** la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. Nell'indicazione della sede e del domicilio fiscale devono essere specificati la via, il numero civico e il codice di avviamento postale.

I dati sopra indicati sono stati ribaditi dalle nuove specifiche tecniche del tracciato software della dichiarazione telematica modificati dal Provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 22 giugno scorso.

Va comunque fatto presente che non occorre acquisire i predetti dati se l'acquisto viene effettuato mediante:

- carte di credito;
- carte di debito;
- carte prepagate.

emesse da operatori finanziari residenti in Italia o con stabile organizzazione in Italia. Inutile nascondere che salvo casi scontati non è facile comprendere se la carte di credito è stata emessa da un soggetto fiscalmente residente in Italia.

Dunque, laddove il pagamento dovesse avvenire in contanti, con assegno o con bonifico, oppure con carta di credito, debito o prepagata rilasciata da una banca estera, è necessario acquisire i predetti dati poiché l'operazione va poi comunicata in via telematica all'Agenzia delle entrate. Provvederà lo scrivente studio all'adempimento in questione.

Sono state ampiamente sottolineate dalla stampa specializzata le notevoli criticità della suddetta procedura. A mero titolo esemplificativo non è stato chiarito dall'Agenzia delle entrate:

- quali siano le conseguenze se l'acquirente si rifiuta di rilasciare il proprio cod. fiscale o, se straniero le proprie generalità;
- se il titolare dell'esercizio debba rilevare il cod. fiscale facendosi esibire dall'acquirente il relativo tesserino o sia sufficiente che l'acquirente, dotato di buona memoria, lo indichi al negoziante;
- se è sufficiente acquisire il codice fiscale dal relativo tesserino o occorra prendere anche visione di un documento d'identità dell'acquirente, posto che il tesserino del codice fiscale potrebbe non essere della persona che effettua l'acquisto.

A tale proposito va sottolineato che il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2010 prevede che il negoziante debba acquisire questi elementi ma non prevede l'obbligo a carico dell'acquirente di fornirli.

Va fatto presente che il Regio Decreto n. 635/1940 - Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di Pubblica Sicurezza – all'art. 187 stabilisce che, salvo quanto dispongono gli artt. 689 e 691 del CP (divieti su alcolici), gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.

Non si comprende come tale disposizione debba essere applicata nell'ipotesi in cui l'acquirente si rifiuti di fornire il proprio codice fiscale: presumibilmente dovrebbe rifiutarsi la vendita. Per inciso è stato ironicamente sottolineato sulla stampa specializzata che salvo che si tratti di acquisto di un unico bene di importo pari o superiore a 3.600,00 euro, per risolvere il problema è sufficiente battere uno scontrino per il primo acquisto (ad es. 2.000 euro, acquisto orologio da uomo) ed uno per il secondo acquisto (ad es., 1.700 euro, acquisto orologio da donna) per evitare di comunicare alcunché! D'altronde si tratta di due separati acquisti.

Inutile commentare oltre se non per dire che in base a quanto uniformemente commentato dagli operatori e tecnici del settore, la disposizione è destinata a produrre effetti quanto meno assai dubbi circa lo sconfiggere l'evasione fiscale.

#### **PROCEDURE OPERATIVE**

Allo scopo di facilitare la trasmissione dei dati relativi alle operazioni di importo superiore a € 3.600,00 (IVA compresa) si propone uno schema di distinta da consegnare periodicamente al soggetto depositario delle scritture contabili in modo che possa trasmettere con l'apposito software all'agenzia delle entrate le operazioni rilevanti. Si fornisce preliminarmente un esempio di compilazione.

<b>NEGOZIO SRL</b>				
<b>Data</b>	<b>Scontr./ Ric. Fisc.</b>	<b>CF - persona fisica residente in Italia P. IVA - soggetto giuridico residente in Italia</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
01/07/11	14	CCC LLE 58P11 H501Y	3.700,00	
05/08/11	2	RTV GHI 27P11 Z823H	5.000,00	
08/09/11	21	MRRMPT61DF66F842Y	<b>1.000,00</b>	<b>Acconto</b>
09/09/11	27	06935187225	3.600,00	
15/09/11	18	MRRMPT61DF66F842Y	<b>3.000,00</b>	<b>Saldo</b>
21/10/11	23	07364600580	3.700,00	
07/12/11	2	CRL GVV 50B29 L425K	4.000,00	
20/12/11	26	AMBCCC93C25H501Z	<b>1.000,00</b>	1^ Acconto
27/12/11	26	AMBCCC93C25H501Z	<b>2.000,00</b>	2^ Acconto
<b>03/01/12</b>	26	AMBCCC93C25H501Z	<b>700,00</b>	Saldo

